



Abrogazioni Integrali

Abrogazioni Parziali

Modifiche

Regolamenti

Leggi Regione Molise

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2018, n.9

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise
Oggetto	Consiglio regionale – Fenomeno della criminalità organizzata in Molise – Istituzione di una Commissione di studio a carattere temporaneo – Organizzazione e funzionamento – Disciplina
Bollettino	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE n.64 del 15 dicembre 2018
Catalogazione	21. Ordinamento e organizzazione regionale e degli enti dipendenti e vigilati, organi della Regione, organizzazione degli uffici e politiche del personale, commissioni, comitati e consulte
Modifiche	Modificato art. 3 dalla legge n. 7/2019 art. 1 Modificato art. 6 dalla legge n. 7/2019 art. 2

Art. 1

(Istituzione della Commissione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, dello Statuto della Regione Molise è istituita una Commissione speciale, a carattere temporaneo, denominata 'Commissione regionale di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise', di seguito denominata 'Commissione', con compiti di promozione della cultura della legalità, nonché con finalità conoscitive del fenomeno della criminalità organizzata nel territorio regionale, dei suoi diversi profili di interesse tra i quali quello dell'ambiente, quello delle possibili infiltrazioni negli enti locali e quelli collegati alle procedure degli appalti pubblici e privati.

Art. 2

(Composizione e funzionamento della Commissione)

1. La Commissione è costituita da cinque consiglieri regionali, di cui tre indicati dai gruppi di maggioranza e due indicati dai gruppi di minoranza.
2. Per la costituzione, la composizione, il funzionamento, discussione e processo verbale della Commissione si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale.
3. L'Ufficio di presidenza della Commissione può disporre che la seduta non sia pubblica e la segretezza del verbale.
4. La Commissione ha la durata di un anno prorogabile al massimo per un ulteriore anno.
5. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, dello Statuto la Commissione può avvalersi di esperti, di organismi scientifici e di agenzie, consultare enti, organizzazioni e associazioni, utilizzando gli ordinari stanziamenti iscritti a tal fine nel bilancio del Consiglio regionale.
6. La Commissione può nominare, in qualità di consulenti della stessa e a titolo gratuito, magistrati, avvocati ed esperti nelle materie di sua competenza.
7. Al Presidente della Commissione non spetta il supporto della segreteria particolare.

Art. 3

(Compiti e finalità)

1. La Commissione ha come finalità quelle dell'approfondimento della conoscenza del fenomeno mafioso, di quello corruttivo e criminale e dell'adozione di iniziative che ne stimolino la riprovazione sociale e rafforzino altresì la cultura della legalità con il rifiuto di ogni attività malavitosa.
2. A tali fini la Commissione ha compiti di analisi delle azioni della criminalità organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attività criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di 'voto di scambio'.
3. La Commissione potrà avviare utili collaborazioni in ambito regionale anche con la 'Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari', con le pubbliche amministrazioni, con i responsabili per l'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 4

(Attività di verifica)

1. Nelle stesse materie e per le stesse finalità, la Commissione verifica, in ambito regionale, la congruità della normativa vigente e la sua idoneità a prevenire e reprimere comportamenti illeciti e formula proposte di carattere legislativo e amministrativo, mirate anche a realizzare un effettivo coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali.
2. Con cadenza annuale la Commissione, con apposita relazione, riferisce al Consiglio regionale sulla propria attività, e comunque in tutti i casi in cui lo ritenga necessario.
3. Al termine del proprio mandato la Commissione elabora un rapporto conclusivo contenente raccomandazioni, suggerimenti e proposte da consegnare al Consiglio e alla Giunta regionali.

Art. 5

(Facoltà di sollecitare interventi)

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può sollecitare interventi da parte degli organi competenti, mirati all'accertamento di specifiche irregolarità nei confronti delle attività dell'amministrazione regionale, degli enti locali e degli enti o aziende a partecipazione o controllo regionale, degli enti pubblici economici territoriali e di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza della Regione.
2. La segnalazione di cui al comma 1 è diretta al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale e indica i motivi per i quali si ritenga necessario l'intervento.

Art. 6

(Facoltà di richiedere audizioni e acquisire documenti)

1. Previa intesa, la Commissione può richiedere l'audizione di amministratori pubblici, di rappresentanti degli enti locali, degli enti o aziende a partecipazione regionale, di organizzazioni imprenditoriali e di associazioni.
2. Le informazioni e i documenti inerenti alla giurisdizione penale devono essere richiesti, con istanza motivata, esclusivamente e direttamente all'autorità giudiziaria.
3. Le iniziative e le proposte tese alla valorizzazione della cultura dell'etica e della legalità nel territorio regionale sono adottate anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e con le Università presenti sul territorio.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.